



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DI AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETA' PRESENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 6 MEDIO PONENTE

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri 34 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 27 del 20 marzo 2018 che ha approvato il patto di collaborazione PER LA CURA DI AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETA' PRESENTI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 6 MEDIO PONENTE

TRA
IL COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da: Dott. Pierpaolo Cha, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 404 del 13.12.2017 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

Il Sig. Pasquale Galasso, nato _____, abitante in _____, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto

- va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione il Dirigente Dott. Pierpaolo Cha con provvedimento numero 404 del 13.12.2017;
 - che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
 - che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- che non è più presente all'interno di questo Municipio la figura di Giardiniere;
- che il proponente, Sig. Galasso Pasquale, già dipendente comunale presso questo Municipio in qualità di giardiniere, ha dichiarato di essere disponibile a dare la propria collaborazione tecnico/professionale nell'ambito della gestione operativa degli spazi verdi urbani di pubblica proprietà presenti nel Municipio Medio Ponente, con particolare riferimento alla gestione delle fioriere;
- che tale disponibilità è ritenuta preziosa sia per la professionalità riconosciuta al proponente, sia per il risparmio economico che la C.A. può ottenere a seguito della presente proposta di collaborazione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:
Esecuzione di piccola manutenzione su aiuole, giardini e aree verdi in genere, nonché cura delle fioriere presenti sul territorio municipale;

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati; In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono: il mantenimento decoroso degli spazi verdi, nonché in particolare delle fioriere presenti sul territorio municipale e un risparmio sui costi di gestione del verde per la C.A..

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari

opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

il Municipio si impegna a:

dotare il proponente di tutte le attrezzature, materiali di consumo, Dispositivi di Protezione Individuali, necessari allo svolgimento della sua opera, nonché, ove disponibile, un eventuale veicolo necessario per gli spostamenti.

Il Proponente si impegna a:

svolgere la sua opera due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, esclusivamente su puntuale indicazione dell'Area Tecnica Municipale, alla quale è affidata la manutenzione delle aree verdi, intendendosi, tale prestazione, integrativa e non sostitutiva dell'attività del titolare della manutenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

L'attività che verrà svolta, integrando quella svolta da Ditte appaltatrici, contribuisce al mantenimento decoroso del verde municipale di fruizione collettiva ed è opera di volontariato e non costituisce attività di lavoro subordinato.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio ed il Proponente concordano di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione attraverso una costante relazione tra il proponente e il caposquadra dell'Area Tecnica, sig. Renato Ponzin all'uopo delegato;

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

Per il Proponente è inoltre operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per il proponente se ritenuto direttamente responsabile di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione del suo intervento, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

Il proponente è responsabile di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite incontri di verifica.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio sostiene la realizzazione delle attività condivise fornendo il supporto necessario affinché il proponente possa operare in maniera ottimale.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018. Qualora non intervengano disdette da una delle due parti il patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 13 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

L'impatto della collaborazione consiste nel riuscire a fornire un maggiore orientamento e supporto ai cittadini per la fruizione dei servizi municipali e non solo erogati dal Comune di Genova.

ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 10.04.2018

Il Segretario Generale del Municipio
Dott. Pierpaolo Chia



Il Proponente
Sig. Pasquale Galasso

